

## STUDIO LEGALE

### AVV ANTONIO BARBIERO

Via Scite, n. 23 – Messina

Via Umberto I° n. 413, Giardini Naxos

Cell. 331/3718429 – Tel./ fax 0906406006

antoniobarbiero@pec.it - [barbieroantonio@virgilio.it](mailto:barbieroantonio@virgilio.it)

### TRIBUNALE DI MESSINA

#### Sezione Lavoro

**Ricorso per provvedimento d'urgenza**

**ex art. 414 c.p.c. e istanza cautelare**

Per il Sig. RODI GIUSEPPE, C.F. RDOGPP65P25F158J, nato a Messina (ME) il 25 settembre 1965 e residente in Giardini Naxos (ME) Corso Umberto I n. 58, rappresentato e difeso giusta procura speciale alle liti estesa in calce al presente atto dall'Avv. ANTONIO BARBIERO, del Foro di Messina ( C.F. BRBNTN57R07G4110 ) presso il cui studio ubicato in Messina (ME) Via Scite 23 è elettivamente domiciliato per tutti gli effetti di legge, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo PEC [antoniobarbiero@pec.it](mailto:antoniobarbiero@pec.it)

*- Ricorrente -*

#### **contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in sigla MIM, in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma (RM) Viale Trastevere 76/A con PEC: [uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Roma con PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

*- Resistente -*

*e, nei confronti*

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in breve USR SICILIA, in persona del suo Dirigente pro-tempore, con sede in 90146 Palermo (PA) Via Via G. Fattori 60, con PEC: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) rappresentato e domiciliato, ex lege, presso l'Avvocatura dello Stato di Messina con PEC: [ags.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.me@mailcert.avvocaturastato.it);

*- Resistente -*

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA, già USP di Messina, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in 98122 Messina (ME) Via San Paolo 361 ex IAI, con PEC: [uspme@postacert.istruzione.it](mailto:uspme@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso e lege dall'Avvocatura dello Stato di Messina con PEC: [ags.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.me@mailcert.avvocaturastato.it);

- Resistente -

DIRIGENTE SCOLASTICA LICEO SEQUENZA DI MESSINA, in persona della Prof.ssa Letteria Leonardi, con sede in 98122 Messina (ME) Via S. Agostino 1 e rispondente al domicilio elettronico con PEC: [meps03000d@pec.istruzione.it](mailto:meps03000d@pec.istruzione.it), rappresentato e difeso e lege dall'Avvocatura dello Stato di Messina con PEC: [ags.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.me@mailcert.avvocaturastato.it);

- Resistente -

di tutto il personale ATA, co qualifica Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi, inseriti in Prima Fascia, ovvero ATA 24mesi;

di tutto il personale ATA, con qualifica Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici inseriti nella Terza Fascia;

di tutto il personale ATA, con qualifica Assistenti Amministrativi, inseriti in Seconda Fascia;

tutti i quali rivestono la qualità di contro interessati, con notifica per pubblico avviso

*-tutti Resistenti CONTROINTERESSATI-*

**per l'annullamento e/o la disapplicazione,**

**previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte,**

- 1) Decreto di Depennamento/Esclusione (All. 1) dalla graduatoria concorsuale personale ATA di PRIMA (o ATA 24mesi) per la qualifica di Collaboratore Scolastico (in sigla CS), cui al Prot. 0010494 del 16.09. 2024 ed a firma del Funzionario Vicario dell'USP di Messina dr. Giovanni Pasto;
- 2) Per la mancata inclusione, o per la esclusione con omessa notifica del relativo decreto di esclusione, dalla graduatoria concorsuale personale ATA di PRIMA FASCIA per la qualifica di Assistente Amministrativo;
- 3) Decreto di Depennamento (All. 2) dalla graduatoria concorsuale personale ATA di terza fascia, per le qualifiche di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, cui al Prot. 12183 del 10 settembre 2024 a firma della Dirigente Scolastica del Liceo Sequenza di Messina, Prof.ssa Letteria Leonardi;
- 4) Di tutti gli effetti conseguenti al provvedimento emesso di cui al punto 1, 2 e 3;
- 5) Delle revoche contrattuali poste in essere dalle Dirigenti Scolastiche dell'I.C. di Alì Terme (Prof.ssa Maria Elena Carbone) quale Assistente Amministrativo, dell'I.C. di Francavilla di Sicilia (Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice) quale Collaboratore Scolastico e dell'I.C. Mazzini-Gallo (Prof.ssa Erica Marano) quale Collaboratore Scolastico;

- 6) Del diniego di inclusione in seconda fascia emesso dall'USP, ovvero ATP, di Messina e/o dalle istituzioni scolastiche,;

**in via preliminare ai fini della notifica**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'**

**DELLA NOTIFICAZIONE ex art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto ANTONIO BARBIERO, procuratore e difensore del dott. Rodi Giuseppe, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare, che precede, premesso- che il ricorso che precede ha per oggetto l'inclusione del ricorrente Rodi Giuseppe, previo il rigetto/annullamento del Decreto di Depennamento/Esclusione, ad essere inserito in Prima Fascia del personale ATA con le qualifiche di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;

- che il ricorso che precede ha per oggetto l'inclusione del ricorrente Rodi Giuseppe, previo il rigetto/annullamento del Decreto di Depennamento/Esclusione, ad essere inserito in Terza Fascia del personale ATA con le qualifiche di Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;
- che il ricorso che precede ha per oggetto l'inclusione del ricorrente Rodi Giuseppe, previo il rigetto/annullamento del divieto posto dall'USP di Messina, ad essere inserito in Seconda Fascia del personale ATA con la qualifica di Assistente Amministrativo;
- che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, tale ricorso deve essere notificato a tutto il personale ATA di Prima, Seconda e Terza Fascia, per le relative qualifiche, quali potenziali contro interessati;

**CONSIDERATO**

- che la notifica del ricorso in questione nei modi ordinari sarebbe pressoché impossibile per l'elevato numero dei destinatari, e per la notevole difficoltà di reperirli, nonché per la non conoscenza delle località di residenza ove eseguire le notifiche;
- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. prevede l'espletamento di numerosi e complessi adempimenti, oltre ad essere particolarmente onerosa per parte ricorrente;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'Amministrazione pubblica interessata al procedimento su cui si controverte (*cfr. ex multis, Tar Lazio, Sez. III bis, Ord. Pres. n. 12989/2014; Tar Lazio, Sez. III bis, Sent. Non definitiva n. 9698/2014 e Tar Lazio, Sez. III bis, Ord. n. 11945/2014*);
- che il Giudice del lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, poiché *"le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002) così come devono trovare*

*corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 13286/2006; C. 4319/2003)".*

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione (<https://www.miur.gov.it/web/guest/home>), o anche la notifica tramite la pubblicazione sui siti istituzionali dell'USR Sicilia e/o Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina (ex USP MESSINA), sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe a eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento

### **PRESO ATTO**

- che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata costantemente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le vertenze che interessano un elevato numero di destinatari per come è dato facilmente evincere tramite la consultazione del sitweb del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>

### **TUTTO CIO'**

### **PREMESSO E CONSIDERATO**

il sottoscritto Avv ANTONIO BARBIERO fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice adito, ferma restando l'effettuazione della notifica ordinaria nei confronti delle Amministrazioni Scolastiche convenute, ai sensi dell'art 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c. voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo Decreto sul sito web del Ministero dell'Istruzione <https://www.miur.gov.it/web/guest/home>, o anche sul sito dell'USR Sicilia e/o USP Messina, nell'apposita sezione atti di notifica.

\*\*\*\*\*

### **PREMESSO**

- Che, in data 26.05.2024, il ricorrente Rodi Giuseppe presentava domanda di aggiornamento e inclusione in Prima Fascia, ovvero ATA 24mesi (All. 3), relativamente ai profili di Collaboratore Scolastico (in sigla CS) e di Assistente Amministrativo (in sigla AA) dal sistema acquisita con protocollo n.: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11057055.26-05-2024.26-05-2024 e, della quale, si acclude la sola prima pagina in quanto l'intero documento consta di 55 pagine. E' riservata, ove del caso, la produzione integrale del documento;
- Che, per quanto riguarda i superiori profili di CS e AA di Prima Fascia, ad oggi, e come emerge dall'accluso prospetto tratto dall'area personale del ricorrente, il Rodi risulta incluso con effetto 06.08.2024 per i due indicati profili CS e AA (All. 4). Per quanto attiene il profilo CS di Prima Fascia, nonostante il Decreto di Depennamento/Esclusione, il ricorrente Rodi Giuseppe risulta ancora incluso al sistema informatico e riceve le relative convocazioni in base ai posti che si rendono disponibili;

- Che, per quanto attiene il profilo di Collaboratore Scolastico di Prima Fascia, ATA 24mesi, al Rodi è stato attribuito il punteggio di 24,15 e si trovava nella posizione 134 (All. 5). Al prefato punteggio non è stato incluso quello ulteriormente spettante a causa dell'illegittima risoluzione contrattuale intercorsa con l'IC Mazzini-Gallo di Messina quale CS (dal 20.12.2022 al 30.06.2023) non ratificata dall'USP di Messina; dell'I.C. di Ali Terme quale AA (dal 07.11.2020 al 30.06.2021) il cui provvedimento, come rilevato dalla Procura della Repubblica è stato revocato dall'USP di Messina; dell'I.C. di Francavilla di Sicilia quale CS (dal 16.10.2022 al 30.06.2023) non ratificato dall'USP di Messina; le mancate ratifiche dell'USP si riferiscono al fatto che il Rodi Giuseppe dipende dal CSA dell'USP di Messina e non possono adottarsi provvedimenti diretti dai Dirigenti Scolastici che li hanno emessi. Non stato, inoltre, attribuito il punteggio quale componente sindacale ovvero coordinatore territoriale di ASSET SCUOLA per oltre 42 mesi;
- Che, ai fini della immissione in ruolo avvalendosi dei posti di riserva, in data 02 luglio 2024, nel confermare la titolarità della L. 104/92, della invalidità civile e la titolarità L. 68/99 già inserita e documentata nella domanda di aggiornamento inclusione PRIMA FASCIA, documentava l'iscrizione al collocamento mirato conseguita presso il CPI di Messina (All. 6);
- Che, già precedentemente incluso in terza fascia con punteggio convalidato definitivo del 03.12.2020 (All. 7), in data 20 giugno 2024, il ricorrente Rodi Giuseppe, presentava domanda di aggiornamento e inclusione in terza fascia quale Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, dal sistema acquisita col protocollo n.: m\_pi.A00POLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.12792711.20-06-2024 della quale si acclude il solo frontespizio (All. 9) in quanto, il documento completo, consta di 56 pagine. E' riservata la produzione integrale del documento). Che, in relazione alla graduatoria di terza fascia, già nel marzo 2024, il Rodi comunicava, all'USP di Messina, il possesso delle invalidità sopra descritte;
- Che, per effetto della prefata domanda di aggiornamento e inclusione, il Rodi, conseguiva il punteggio finale e definitivo di 23,75 quale Assistente Amministrativo e di 16,95 quale Assistente Tecnico (All. 10);
- Che, ai fini di aggiornare i dati circa i posti di riserva, dei quali il 50% va al personale interno ed il 50% ai nuovi inserimenti, ed anche al fine di avere la precedenza in relazione alla sede da assegnare, ex art. 21 L. 104/92, in nel marzo 2024 ed anche in data 02 luglio 2024 (All. 8), il ricorrente Rodi Giuseppe confermava il possesso della titolarità della L. 104/92 e titolarità L. 68/99 nonché documentava l'intervenuta iscrizione (occorsa in data 02.07.2024) nelle liste del collocamento mirato.

**POSTI DI RISEVA: Avviamento obbligatorio in seguito a richiesta numerica**

- Per l'assolvimento degli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/99, le possibilità offerte alle pubbliche amministrazioni sono molteplici. L'articolo 7, comma 2, della Legge 68/99, prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 68/99 (in tema di "Convenzioni"). Ciò significa che gli Enti

pubblici possono adempiere agli obblighi assuntivi secondo una o più delle modalità di seguito esposte;

- A tal fine si rimanda agli artt. 8 e 9 del Regolamento sul collocamento mirato "Disciplina dell'elenco e delle graduatorie previste dall'art.8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)";
- Tale modalità è attuabile per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Essa può essere utilizzata sia per l'assunzione di persone con disabilità (art. 7, comma 1, D.P.R. 333/2000) che di orfani ed equiparati (art. 7, comma 9, D.P.R. 333/2000). Si riporta, inoltre, alla Disciplina dell'elenco e delle graduatorie previste dall'art.8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Occorre, preliminarmente, soffermarsi che nessuna norma, eventualmente emanata dal MIM, può violare le sovraordinate norme giuridiche. Diversamente, come si vedrà in seguito e tra i vari motivi, sia le istituzioni scolastiche ed anche l'USP di Messina, attraverso l'omesso avvio del procedimento amministrativo con contestuale notifica all'interessato Rodi Giuseppe, gli hanno vietato di esercitare il diritto di difesa e contraddittorio. Ma, addirittura, le istituzioni scolastiche, ed anche l'USP di Messina, attraverso la violazione dei termini di cui alla L. 241/90, più volte invocato dal ricorrente Rodi Giuseppe, hanno omesso il riscontro dimostrando la consapevole violazione delle vigenti disposizioni di legge e, ciò, con la contestuale violazione dei doveri di cui al D.Lgs. 165/2001;

#### **Ordine di gestione delle riserve o posti di riserva:**

- 1) In primo luogo, è prevista la riserva per le categorie protette secondo la Legge 12 marzo 1999, n. 68, o categorie assimilate;
- 2) Successivamente, si attiva la riserva prevista dagli articoli 1014 e 678 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive integrazioni, destinata ai volontari delle forze armate, militari;
- 3) Terza in ordine di priorità è la riserva per i volontari del Servizio Civile universale, obbligatoria per determinate P.A.

Si osserva che, purtroppo, l'USP di Messina non ha proceduto al rispetto dei suindicati criteri. Con nota del 29.08.2024 (All. 11), il ricorrente Rodi Giuseppe, esercitando il diritto di accesso agli atti, mai riscontrato dall'USP di Messina, non ha avuto modo di conoscere i titoli posseduti da alcuni soggetti. Nel contempo si soffermava sul fatto che necessitava fare distinzione tra il servizio civile ordinario e quello universale in quanto, solo a quest'ultimo, spetta il posto di riserva ovviamente dopo le precedenze dei titolari di L. 104/92 e L. 68/99.

In epoca successiva, il ricorrente Rodi Giuseppe, eccepiva che, tra i sette soggetti destinatari dell'immissione in ruolo, due di loro, si in posizione successiva al Rodi e, altresì, avevano ottenuto un punteggio per l'anno scolastico 2023-2024. Pertanto si trovavano (quanto meno) nelle medesime condizioni del Rodi ma con posizione successiva. Tra i sette, inoltre, vi era una persona che, per conoscenza diretta del Rodi, aveva prestato servizio civile ma, l'odierno ricorrente, non aveva contezza se trattasi di servizio civile ordinario o universale. Ove non trattasi di servizio universale

l'immissione in ruolo è illegittima ed è a totale danno del ricorrente Rodi Giuseppe. L'USP di Messina, in tal senso, non ha mai dato riscontro violando l'accesso agli atti ed i termini di cui alla L. 241/90.

Inoltre è di tutta evidenza che, nei confronti del ricorrente Rodi, l'USP di Messina ha assunto un comportamento discriminatorio e in totale violazione della direttiva europea 70/1999/CE la quale prevede l'assoluto divieto di trattamento disparitario e/o discriminatorio tra personale della Pubblica Amministrazione.

### **in via preliminare**

- In relazione al Decreto di Depennamento/Esclusione dalla Prima fascia (All. 1) quale Collaboratore Scolastico, emesso dall'USP di Messina, ed anche il Decreto di Esclusione dalla Graduatoria concorsuale di Terza Fascia (All. 2) per i profili Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, viene eccepita la loro nullità assoluta e insanabile poiché, come emerge dagli atti oggi impugnati e qui acclusi (All. 1 e All. 2), si fondano su un Decreto Penale in capo al Rodi Giuseppe. Il menzionato Decreto Penale di condanna, come emerge dal dichiarato acquisito certificato dei carichi pendenti, è stato impugnato in data 19.10.2021. Pertanto, il medesimo Decreto Penale, è decaduto dalla validità ed efficacia sin dalla data di impugnazione (19.10.2021) e, per cui, non sussistente già alla data di presentazione delle domande di aggiornamento/inclusione in prima Fascia e Terza Fascia infra descritte. La designata udienza, come emerge dal certificato dei carichi pendenti, era indicata per 11.10.2024 per cui successivamente alle date del 09.09.2024 e del 16.09.2024, ovvero successivamente alle data di emissione dei due Decreti di Depennamento/Esclusione dalla Prima e Terza.
- In relazione al Decreto di Depennamento/Esclusione dalla Prima fascia (All. 1) quale Collaboratore Scolastico, emesso dall'USP di Messina, ed anche il Decreto di Esclusione dalla Graduatoria concorsuale di Terza Fascia (All. 2) per i profili Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, viene eccepita la loro nullità assoluta e insanabile poiché, in violazione della L. 241/90, con le conseguenti violazioni del D.Lgs. 165/2001 in capo ai dipendenti pubblici, vi è stato il mancato preliminare avvio del procedimento amministrativo violando, in capo al ricorrente Rodi Giuseppe, il diritto di difesa e contraddittorio;
- In relazione agli atti propedeutici relativi ai bandi delle graduatorie provinciali di Prima Fascia, ovvero ai decreti relativi alle graduatorie provvisorie e definitive di Prima Fascia e/o di Terza Fascia, nonché ai conseguenti decreti oggi impugnati, si eccepisce la carenza del potere di legittimazione a rappresentare la P.A., e la conseguente carenza del potere di firma, in capo all'allora Dirigente Provinciale di Messina Prof. Stellario Vadalà in quanto, la nomina dello stesso risulta difforme alla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale. Ovvero, il medesimo Dirigente Provinciale, essendo stato nominato per Decreto del Direttore dell'USR Sicilia, non risulta essere vincitore di apposito concorso pubblico;
- In relazione alla eventuale costituzione dell'USP di Messina, ovvero ATP di Messina, si eccepisce la carenza di legittimazione e del potere di rappresentanza del resistente Ministero dell'Istruzione e

del Merito. In tal senso, in relazione al Ricorso Straordinario contraddistinto con l'affare n. 943/2020 (RODI c/Ministero dell'Istruzione e del Merito ex MIUR), con parere n. 01027/2021, in relazione alla costituzione dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia (in sigla USR Sicilia) con nota prot. n. 23262 del 16-9-2020, ha sotteso la carenza di legittimazione statuendo che "Il Ministero deve inviare alla Sezione la relazione finale sottoscritta dall'organo politico, rilevandosi che quella ad oggi agli atti è priva della sottoscrizione del Ministro."

- Qualora una delle parti resistenti dovesse sostenere, strumentalmente, sostenendo che il reclamo, ove non riscontrato, si intende rigettato tale tesi non è applicabile. Come più volte rappresentato da Rodi all'USP di Messina, ed al MIM, il silenzio-rigetto non è applicabile ed è illegittimo così come stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V, nei confronti di altra P.A., con la sentenza n. 48 del 13.01.2004 Pres. Frascione Rel. Carboni. In particolare è stato deciso *"Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimo il silenzio-rifiuto impugnato"*. **MOTIVI**

1) In via preliminare, quanto premesso, costituisce parte integrante e sostanziale di questo primo motivo.

In data 10 settembre 2024, a mezzo PEC, al ricorrente Rodi Giuseppe venne notificato il Decreto di Depennamento (All. 2), di cui al Prot. 12183 del 10.09.2024, a firma della Dirigente Scolastica del Liceo Seguenza di Messina, Prof.ssa Letteria Leonardi, e, con il quale, fu disposto il depennamento, del ricorrente Rodi Giuseppe, dalle graduatorie di Terza Fascia quale Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico.

Il medesimo ricorrente Rodi Giuseppe, che era in attesa dell'assegnazione sede quale collaboratore scolastico di Prima Fascia che doveva essere disposta dal CSA dell'USP di Messina, e la cui designazione doveva effettuarsi il 10.09.2024, prontamente (ovvero lo stesso 10.09.2024) comunicò, all'USP di Messina, la notifica del suindicato decreto di esclusione dalla terza fascia (All. 28), ai fini delle eventuali valutazioni del caso eccependo, comunque, che il relativo procedimento penale non fu indicato soltanto perché non era attinente all'ambito scolastico. Il Rodi concludeva chiedendo l'assegnazione della sede e la stipula del relativo contratto anche con eventuale clausola di riserva all'esito dell'indicato procedimento. In data 11 settembre 2024, a mezzo email (All. 12), al ricorrente Rodi Giuseppe, venne comunicata l'assegnazione della sede di lavoro presso l'I.C. Giardini Naxos ove, il successivo 12.09.2024, prendeva servizio stipulando il relativo contratto di lavoro.

In data 16.09.2024, ovvero dopo aver preso servizio (in data 12.09.2024) presso l'I.C. di Giardini Naxos, la medesima scuola (nel designato personale), al Rodi, notificava il decreto di depennamento dalla prima fascia (All. 1) di cui al prot. 0022106/2024 emesso dal Funzionario Vicario (dr. Giovanni Pasto) dell'USP di Messina. Nel prefato decreto di depennamento fu dedotta la presenza di un Decreto Penale di condanna del Rodi e la cui udienza era indicata per l'11.10.2024.

Il ricorrente Rodi Giuseppe, con l'apposito reclamo notificato il 19.09.2024 (All. 11, All. 11.1 e All. 11.2), in via preliminare, contestava la nullità del decreto di depennamento per quattro motivi qui come di seguito estesi:



- 1) Il Decreto di Depennamento/Esclusione dalla Prima Fascia (All. 1), quale Collaboratore Scolastico, risultava emesso dal Direttore Generale dell'USP di Messina e recava la firma digitale del Funzionario Vicario dr. Giovanni Pasto. L'USP di Messina non dispone della figura di un Direttore Generale ma di un Dirigente Provinciale (andato in pensionamento dal 01.09. 2024). La funzione di Direttore Generale è attribuita soltanto al Dirigente Generale del Personale Scuola di Roma e anche all'Ufficio Scolastico Regionale (in sigla USR) della Sicilia.
- 2) Il Decreto di Depennamento emesso dall'USP di Messina, ed attraverso il quale è stata disposta l'esclusione del Rodi dalla graduatoria concorsuale Prima Fascia (quale CS), ai fini del depennamento, come preliminarmente eccepito, alla data del 09.09.2024, si fonda sulla esistenza di un Decreto Penale a carico del Rodi e, il quale, per effetto dell'indicata impugnazione, è decaduto per annullamento dal 19.10.2021. Per cui, il decreto di depennamento/esclusione, dalla Prima Fascia, si fonda su un fatto ed elemento (Decreto Penale) inesistente;
- 3) In relazione alla qualifica di Assistente Amministrativo di Prima Fascia il ricorrente risulta incluso (All. 4 pagina 1 e 3). Dalla graduatoria definitiva, però, il Rodi risulta escluso e, ciò, è occorso senza la preventiva e obbligatoria notifica del relativo provvedimento. Richiesta di emissione del provvedimento formulata nel corpo della domanda di inclusione del 26.05.2024. A ciò si aggiunge che, nonostante il Rodi avesse indicato di aver svolto mansioni di CTU (presso il Tribunale di Caltanissetta) e di essere intermediario dell'Agenzia delle Entrate demandato alla registrazione di specifici atti (ad esempio contratti di locazione e successioni), l'USP di Messina, pur previsto in domanda di inclusione, e dopo la originaria inclusione, ha ommesso di applicare il rapporto con altra diversa P.A. valido ai fini dell'inclusione in graduatoria. Ove occorsa detta inclusione, in virtù del consistente punteggio in origine ascrivito al Rodi, ed il diritto alle precedenza e posto di riserva, anche ex art. 21 della L. 104/92, al Rodi spettava l'immissione in ruolo;
- 4) Non è di minore importanza come, gli atti emessi dall'ex Dirigente Provinciale dell'USP di Messina, e conseguentemente quelli emessi dal Funzionario Vicario in sua rappresentanza a seguito del pensionamento (decorso dal 01.09.2024), così come eccepito nel tempo dal Rodi, sono affetti da nullità assoluta e insanabile per la presunta violazione della sentenza n. 37/2015 emessa dalla Corte Costituzionale. Detta autorevole statuizione (che riguardava un ex Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Messina) prevede che, alla carica di Dirigente Provinciale nella P.A. (e comunque alla carica di Dirigente) possa accedere soltanto colui, o colei, vincitore di apposito concorso pubblico. Il dr. Stellario Vadalà, quale Dirigente Provinciale dell'USP di Messina, fu nominato per Decreto del Dirigente Regionale e non era vincitore di apposito concorso pubblico. Lo stesso, ai diversi quesiti posti dal Rodi e da altro diverso legale, non ha mai chiarito se la sua nomina fosse conforme alla prefata sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale.
- 5) Sono nulle le deleghe direttamente conferite in favore del Dirigente Provinciale dell'USP di Messina, dal 05.09.2024, da parte dei candidati della Prima Fascia, compreso quella conferita dal ricorrente Rodi Giuseppe, su richiesta dell'USP di Messina, ai fini dell'accettazione dei contratti (a tempo determinato e/o indeterminato) per i soggetti di Prima Fascia. Lo stesso Dirigente Provinciale

dell'USP di Messina era andato in pensione dal 01.09.2024 ovvero ancor prima del conferimento delle deleghe da parte dei candidati.

- 6) Il Rodi, col prefato reclamo notificato il 19.09.2024 (All. 11), ha eccepito il mancato avvio del procedimento amministrativo con la contestuale violazione della L. 241/90 e con la evidente violazione del diritto di difesa e contraddittorio. Ove fosse stato instaurato il contraddittorio, per effetto della L. 241/90 e altre norme vigenti in materia, il Rodi avrebbe avuto la possibilità di documentare che, il Decreto Penale di condanna cui si fonda il Decreto di esclusione notificato dall'USP, non sussisteva alla prefata data del 09.09.2024. Nel contempo, al ricorrente Rodi Giuseppe, sono state vietate anche ulteriori deduzioni ed eccezioni nonché vizi procedurali;
- 7) Il ricorrente Rodi Giuseppe ha eccepito, altresì, la nullità assoluta e insanabile del prefato Decreto di Depennamento, dalla graduatoria di Prima Fascia quale CS, poiché si fonda su una certificazione dei carichi pendenti acquisita da altra autonoma amministrazione scolastica (Liceo Seguenza di Messina) utilizzandola come atto proprio acquisito dall'USP di Messina. Resta sottesa l'inutilizzabilità del documento acquisito tramite terzi è utilizzato irregolarmente. Le disposizioni vigenti in materia prevedono e consentono l'acquisizione, a campione, dei certificati di carichi pendenti quale iniziativa propria dell'Amministrazione Pubblica interessata ma non prevede l'utilizzo di documenti acquisiti da una diversa e autonomo soggetto giuridico ovvero da un soggetto terzo. Il ricorrente Rodi Giuseppe, però, non ha contezza se, l'accertamento effettuato nei suoi confronti, è stato effettuato anche nei confronti di altri diversi soggetti o meno. In caso negativo è di tutta evidenza l'iniziativa strumentale, ai danni del Rodi, magari dopo essere giunti, casualmente, dell'esistenza di un Decreto Penale decaduto per la sua impugnazione. Atteso che, la data di udienza nel casellario penale è indicata alla data 11.10.2024, e considerato il principio dell'innocenza nonché la rettifica dell'autocertificazione resa dal Rodi in data 10.10.2024, si ritiene decaduta anche l'eventuale falsa dichiarazione di cui al DPR 445/2000;

A quanto precede si aggiunge che il ricorrente Rodi Giuseppe, col suo apposito reclamo notificato il 19.09.2024 (All. 11), ad oggi rimasto senza riscontro e con pari violazione dei termini di cui alla L. 241/90 il cui rispetto è stato richiesto dallo stesso Rodi, ha eccepito quanto segue:

- 8) Con la indicata PEC del 10.09.2024, nel riferire all'USP dell'esistenza di un procedimento penale pendente ma non attinente all'ambito scolastico, il Rodi, oltre a far emergere la sua buona fede, confermata dalla pronta comunicazione resa alla prefata USP di Messina, il Rodi, in sub-ordine, dichiarava la disponibilità ad accettare la nomina e designazione sede con contratto nel quale accludere apposita riserva;
- 9) Qualora l'USP di Messina dovesse persistere nelle proprie determinazioni, fondate sulla falsa dichiarazione circa i carichi pendenti, il ricorrente Giuseppe Rodi, formalmente, ha chiesto all'USP di Messina di provare, con certezza e senza alcun dubbio, la volontarietà delle false dichiarazioni rese dal Rodi. La richiesta è rimasta senza riscontro;
- 10) Il ricorrente Rodi Giuseppe, con il suo reclamo notificato il 19.09.2024 (All. 11), ha eccepito che, nel bando concorsuale di Prima Fascia (o ATA 24mesi), viene genericamente indicato il dover

dichiarare la sussistenza, o meno, di procedimenti penali senza specificare, nel medesimo bando concorsuale, quali sono i procedimenti penali ostativi al conferimento degli incarichi e/o immissione in ruolo nella P.A. Diversamente, i carichi pendenti non ostativi all'assunzione nella P.A., ovvero non attinenti all'ambito scolastico, non devono dichiararsi in quanto sono soggetti alla privacy quali dati sensibili. In tal senso si osserva che non può considerarsi e ritenere che un reato costituisse impedimento nella prosecuzione del rapporto di lavoro nella P.A. in quanto, la eventuale sussistenza di una sentenza penale definitiva di condanna, non potrebbe assumere rilievo in relazione a quanto previsto dall'art.2, comma 3 del DPR 487/1994, giacché, detta sentenza, non determinerebbe la perdita dell'elettorato politico attivo ovvero la destituzione dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Cassazione docet.

- 11) Al ricorrente Rodi, col proprio reclamo, ha eccepito come nemmeno un reato ostativo, per la sua particolare connotazione giuridica, potrebbe comportare il licenziamento del lavoratore quando, questo, non ha alcuna connessione con il regolare svolgimento del periodo di prova o proseguo del rapporto lavorativo col dipendente della PA. E, in tal senso, il Rodi si è riportato alle condizioni ostative al rapporto lavorativo con la P.A. sono dettati dagli art. 32 quater e quinquies del c.p. In particolare, l'art. 32 Quater del codice penale - Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, *statuisce: Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.* L'art. 32 Quinquies del codice penale - Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, *statuisce: Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. Per cui il sottoscritto deduce, ed eccepisce, che, anche in presenza di condanne non ostative al rapporto di lavoro con la P.A., ovvero se non in mancanza del godimento dell'elettorato attivo e passivo, ovvero in mancanza dell'interdizione dai pubblici uffici, il rapporto con la P.A., non poteva disporsi il depennamento dalla graduatoria di prima fascia e, conseguentemente, non poteva disporsi, nei confronti del Rodi Giuseppe, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro instauratosi presso il designato I.C. di Giardini Naxos con decorrenza 12.09.2024 e scadenza al 30.06.2025. Il Rodi, col siffatto operato dell'USP di Messina, ha eccepito la presenza del grave e irreparabile socio patrimoniale e nell'avanzamento della carriera professionale;*
- 12) Nel corpo del reclamo notificato all'USP in data 19.09.2024, ad oggi rimasto senza riscontro, il Rodi si è riportato al nuovo art. 2, comma 7, DPR 487/1984 il quale, in linea con la previgente

disciplina, statuisce che «non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile», oggi stabilisce espressamente che non possono essere assunti nemmeno «coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione». Si ritiene superfluo rappresentare che, il sottoscritto, al di là dell'errore materiale infra descritto, rettificabile e rettificato con nuova AUTOCERTIFICAZIONE del 10.09.2024 resa all'USP di Messina e la cui esistenza di carichi pendenti, ove fosse realmente obbligatoria, è stata regolarmente dichiarata anche in sede di presa di servizio al punto che -dall'I.C. di Giardini Naxos- è stata chiesta una apposita AUTOCERTIFICAZIONE, il rapporto di lavoro non poteva dichiararsi decaduto anche perché non sussisteva «la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile»;

- 13) Il Rodi ha eccepito, altresì, che il menzionato certificato del casellario penale, prot. 12322/2024, è stato acquisito dalla D.S. del Liceo Seguenza relativamente le graduatorie concorsuale di terza fascia (AA e AT) e irregolarmente utilizzato dall'USP di Messina per la diversa graduatoria concorsuale di Prima Fascia. Lo stesso USP di Messina, tra l'altro, nel proprio Decreto di depennamento dalla Prima Fascia, indica come proprio documento il certificato dei carichi pendenti, acquisito da altro soggetto giuridico, riportandosi, però, agli stessi medesimi dati identificativi (ad esempio il protocollo e la data) del certificato agli stessi elementi identificativi dell'atto in questione. Il certificato, in pratica, andava acquisito direttamente dall'USP di Messina. Resta, quindi, l'inutilizzabilità del descritto documento (certificato carichi pendenti) ai fini dell'emissione del Decreto di Depennamento/Esclusione dalla Prima Fascia. Ciò nel costante e maggioritario orientamento della Suprema Corte di Cassazione e Consiglio di Stato.
- 14) L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti". (comma 3): "parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare" vedesi *Consiglio di Stato Sez. IV del 19.3.2015 n. 1489*. Nella fattispecie l'USP non ha acquisito, autonomamente, un certificato del casellario penale del Rodi ma si è limitato a fare proprio un atto acquisito da altro terzo soggetto scolastico (Liceo Seguenza)
- 15) Nel più generale quadro normativo, sussistendo un vuoto, ed anche in relazione ad altre specifiche norme, le dichiarazioni ritenute false ex DPR 445/2000, a maggior ragione del fatto che non si era ancora conseguito una condizione favorevole (come il conferimento di incarichi lavorativi nella P.A.), la medesima dichiarazione è modificabile consentendo, alla P.A., le valutazioni del caso. Il ricorrente Rodi Giuseppe, ancor prima della formale comunicazione di nomina e assegnazione

sede, ovvero in data 10.09.2024, aveva rettificato la dichiarazione precedente consentendo, all'USP di Messina, le valutazioni del caso e, con la nomina e assegnazione sede comunicata il successivo 11.09.2024, l'USP non aveva assunto alcuna determinazione;

- 16) Il Rodi ha eccepito, altresì, che il mero dedotto errore (consistente nel valutare di non essere attinente all'ambito scolastico il procedimento penale) della dichiarazione resa nella domanda di aggiornamento del punteggio di prima comportava che, l'USP di Messina, avrebbe dovuto disporre l'avvio del procedimento amministrativo (ex L. 241/90) al fine di consentire la correzione dell'errore materiale. Per nessun motivo può vietarsi l'avvio del procedimento amministrativo e, de facto, vietare il diritto di difesa e di contraddittorio.
- 18) Il Rodi ha eccepito come, l'USP di Messina, nel comunicare a tutte le scuole l'esistenza di un Decreto Penale di condanna in capo al Rodi attraverso il proprio Decreto di Depennamento, ha violato la privacy evidenziando fatti personali e sensibili che, dall'altra parte, farebbe dedurre una mia più grave violazione penale ledendo l'immagine personale e professionale dello stesso Rodi. Ciò aggravato dal fatto che, essendo stato impugnato tre anni addietro, il Decreto Penale cui si riporta l'USP di Messina è decaduto da validità ed efficacia ledendo l'immagine e la professionalità del Rodi.

Ai fini dell'evasione del proprio reclamo e istanza di riesame, il ricorrente Rodi, ha azionato diffida ad adempiere anche ex art. 1454 c.c. e, pur ponendo il termine massimo, consecutivo e perentorio, di giorni quindi dall'avviso di consegna della PEC, l'USP di Messina, ed anche la Dirigente Scolastica del Liceo Seguenza di Messina, hanno violato detto termine in uno anche alla violazione dell'invocato rispetto dei termini di cui alla L. 241/90 in Sicilia recepita con la L.R. 10/91.

II) In via preliminare, quanto premesso e quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, costituisce parte integrante e sostanziale di questo secondo motivo.

In data 10 settembre 2024, a mezzo PEC, al Rodi veniva notificato il decreto di esclusione, prot. 12183 del 10.09.2024 ed a firma della Dirigente Scolastica Prof.ssa Letteria Leonardi, quale Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, dalle graduatorie di 3a fascia di cui al prot. 12183 del 10.09.2024 emessa dalla D.S. del Liceo Seguenza (Prof.ssa Letteria Leonardi) di Messina. Detto Decreto, dal Rodi Giuseppe, venne reclamato sin dallo stesso 10.09.2024 e, successivamente, integrato il 21.09.2024. Ad oggi nessun seguito è stato fornito al prefato reclamo con palese violazione dei termini di legge ai fini del riscontro motivato e con pari violazione dei termini di cui alla L. 241/90 per i quali il Rodi Giuseppe chiese il rispetto.

A seguito della notifica del Decreto di Esclusione dalla Terza Fascia quale AA e AT, occorsa il 10.09.2024, deducendo la sussistenza di un Decreto Penale che è realmente decaduto per la sua impugnazione, il Rodi Giuseppe eccepì il preliminare mancato avvio del procedimento amministrativo (ex L. 241/90) in modo da consentire l'instaurazione del diritto di contraddittorio e difesa previsto dalla Legge e dalle norme costituzionali. L'obbligatorietà dell'avvio del

procedimento amministrativo, ancor prima di procedere all'esclusione dalle graduatorie ATA, costituisce un principio storico e generale oltre a costituire un costante e maggioritario orientamento del nostro ordinamento giuridico e, parimenti, è stato applicato dal Tar Piemonte (su tutte la sentenza n. 1088/2011 del 13/10/2011) in merito ad un procedimento amministrativo preordinato alla decadenza di un collaboratore scolastico dalla graduatoria provinciale permanente per il personale Ata. Di conseguenza si deduce che, qualunque O.M. e/o D.M. emanato dal Ministero dell'Istruzione, come in epoca recente occorso anche con la O.M. 88/2024 (vedesi graduatoria GPS), nella misura in cui viola e/o vieta l'avvio del procedimento amministrativo obbligatorio, ex L. 241/90, costituisce palese violazione della sovraordinata L. 241/90. Il persistente modus operandi, costituito dalla sottesa volontà di omettere l'avvio di procedimento amministrativo, da parte del MIM, rappresenta e costituirebbe la volontà di vietare il diritto di difesa e contraddittorio stabilito dalla Legge 241/90 e, in tal senso, detto operato posto in essere con le responsabilità del Dipendente Pubblico ex D. Lgs. 165/2001. Norma alla quale lo stesso MIM si rimanda sia nelle O.M. e D.M. Per cui, conseguentemente all'omesso avvio del procedimento amministrativo, che avrebbe consentito l'esercizio del diritto di difesa e contraddittorio, atteso anche che le erronee dichiarazioni -ex DPR 445/2000- sono soggette alla rettifica in tempo utile (ovvero ancor prima di instaurare un rapporto di lavoro), e considerando che il procedimento penale in essere non rientra la tipologie che incidono sull'instaurazione del rapporto con la P.A., eccepisco la nullità assoluta e insanabile, nonché l'inefficacia, del provvedimento oggi impugnato ovvero del Decreto di Esclusione.

Come già rappresentato nel reclamo notificato in data 11.09.2024 (All. 25) e integrato in data 21.09.2024 (All. 26), in relazione al Decreto Penale richiamato dalla Dirigente Scolastica del Liceo Seguenza, non è stata tenuta in considerazione la decadenza del prefato Decreto penale sin dal 19.10.2021 ovvero dalla sua impugnazione. A ciò si aggiunge che, il ricorrente Rodi Giuseppe, alla D.S. Prof.ssa Leonardi, ha evidenziato e rappresentato come il decreto penale, di cui all'art. 3 c. 2 lettera e), esclude dalla procedura di inserimento della domanda in Polis coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscano un impedimento all'assunzione presso una PA, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 25-bis del DPR 14/11/2002, n. 313. In relazione al Decreto di Esclusione emesso dalla D.S. del Liceo Seguenza, e dall'USP di Messina, ovvero in relazione all'acquisizione del Certificato dei Carichi Pendenti, esercitando il diritto di accesso agli atti, il ricorrente Rodi ha chiesto di chiarire se, la medesima procedura, è stata adottata soltanto nei suoi confronti e/o anche di tutti altri soggetti. L'istanza è rimasta, ad oggi, inevasa.

III) Il ricorrente Rodi Giuseppe, avendo svolto 30 giorni di servizio, prima quale Collaboratore Scolastico e, poi, anche quale Assistente Amministrativo, formalmente chiedeva di essere inserito nella graduatoria di seconda fascia per le medesime qualifiche. Alla richiesta formulata il 04 dicembre 2018, all'epoca si riferiva alla richiesta quale Collaboratore Scolastico, l'USP di Messina, in persona della allora Funzionaria Vicaria Gaetana Zappulla, con nota del 06.11.2019 prot. 0018399,

rigettava la richiesta riferendo: *"Per quanto riguarda la richiesta di inserimento nelle graduatorie di seconda fascia ai sensi dei DD.MM. n. 75 del 19/04/2001 e n. 35 del 24/03/2004, si precisa che tali graduatorie sono elenchi ad esaurimento e, pertanto, non è più possibile accedervi, né tantomeno aggiornare i titoli. Le nuove graduatorie di seconda fascia, pubblicate annualmente, riguardano esclusivamente aggiornamenti delle preferenze delle sedi richieste."* Diverse pronunce/statuizioni, anche in epoca successiva, sono state poste in essere anche dai Tribunali ordinari con il costante e maggioritario orientamento dei Giudici del Lavoro (su tutte: SENT. TRIB. BO 252/2023 RG 771/2022; SENT. TRIB. BO 326/2023 RG 730/2022; SENT. TRIB. NA 1534/2023 RG 5504/2022).

Il ricorrente Rodi Giuseppe, anche in epoca successiva, oltre a persistere nella richiesta di inclusione in seconda fascia quale Assistente Amministrativo (nelle more erano maturati i 24 mesi e, quale collaboratore, vi fu il passaggio in prima fascia), evidenziando e riportandosi alla illegittimità del D.M. n. 50/2021, nella parte in cui disponendo la sola procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di prima e terza fascia del personale ha precluso l'accesso alla seconda fascia. Sull'operato amministrativo dell'USP di Messina, ed anche nei confronti del MIM, il Rodi contestava e addebitava la violazione dell'art. 5, comma 3, lett. b) punto 2, del DM 430/2000, il quale nel disciplinare le graduatorie di seconda fascia consente a coloro che hanno maturato i requisiti di accedervi. Addirittura, il Rodi, ha eccepito che il mancato aggiornamento delle graduatorie di seconda fascia, oltre a violare le sovraordinate norme giuridiche contrasta anche le norme costituzionali. Eccepiva, nelle more, che in relazione alla seconda fascia, mancava una precisa disposizione di legge volta a abolire le seconde fascia così come, diversamente, occorso per le GaE docenti.

Nel merito, i Giudici di Legittimità, compreso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, si sono espressi favorevolmente ai ricorrenti, che hanno maturato i 30 giorni di servizio, disponendo e ordinando l'inclusione in seconda fascia e secondo la qualifica di riferimento (su tutte vedesi TRIB. di ROMA, Sent n. 10704/2022 del 15-12-2022 ed altre pronunce qui accluse (All. 27).

In epoca successiva, dopo che il Rodi ha investito il rappresentato sindacato ASSET SCUOLA, su class-action di quest'ultimo, vi fu la pronuncia del Tar della Campania (Napoli), Giudice dott.ssa Pierina Biancofiore, con la sentenza n. 08245 del 27.12.2021, ha annullato gli atti ministeriali impugnati ed ha statuito, a favore e beneficio dei ricorrenti (in possesso dei 30 giorni di servizio), il diritto ad essere inseriti nella seconda fascia chiarendo che, detta seconda fascia non è mai stata abolita per iniziativa di legge. Trattandosi di sentenza class-action, questa, ha validità pluriestensiva e, nessuno, può vietare tale applicazione.

Nonostante le ulteriori richieste del Rodi, che ha interrotto i termini prescrizionali, riportandosi alla prefata pronuncia del TAR ed alle statuizioni dei Giudici di legittimità, l'USP di Messina, non ha provveduto all'inclusione del Rodi in seconda fascia e non ha riscontrato diverse e più recenti richieste. Addirittura, l'USP di Messina, in persona dell'allora Funzionaria Vicaria Gaetana Zappulla, in data 06.11.2019 prot. 0018399, rispose la seconda fascia è graduatoria ad esaurimento. Con la medesima nota è stata chiarita l'applicabilità dell'art. 21 L. 104/92 in terza fascia. Ove vi fosse

l'inclusione del ricorrente Rodi Giuseppe, per effetto dell'inserimento in seconda fascia con relativa precedenza sulla terza fascia, e per effetto del possesso dell'art. 21 della L. 104/92 e per il più recente possesso della titolarità di cui alla L. 68/99, avrebbe avuto incarichi annuali raggiungendo celermente la prima fascia. Il tutto con grave danno socio-patrimoniale ed avanzamento di carriera ed il maggior punteggio che avrebbe conseguito quale Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico nonché di Assistente Tecnico.

Nel merito, come emerge dalle varie sentenze (alcune accluse all'odierno ricorso), il giudicante, non ha inteso discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo cfr. Consiglio di Stato Ord. 3453/ 2022 e Sent. 8245 del 27 dicembre 2021), che ha espresso il principio per il quale, anche in vigenza della norma di cui all'art.1 comma 1 del D.M. n. 75 del 2001, che riserva l'inserimento in seconda fascia solo a coloro che hanno svolto 30 giorni di servizio entro il 19.04.2001, ogni lavoratore che abbia conseguito, anche in data successiva -come nel caso della ricorrente, che ha prestato servizio per la prima volta nel 2021 ed evidentemente per ragioni anagrafiche non poteva nemmeno in astratto conseguire il requisito nel entro il 19.04.2001- i 30 giorni di servizio richiesti in via generale per l'inserimento in seconda fascia, ha diritto ad esservi collocato, anche in caso di "chiusura di fatto" della stessa da parte del MIUR: difatti bloccare l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie del personale ATA altro non significa che violare il comma 11 dell'art. 4 L. 124/1999, il quale prevede che al personale ATA, si applichi, in punto di formazione delle graduatorie, la medesima disciplina del personale docente, per il quale esistono e sono aggiornate costantemente graduatorie. Ad ogni buon conto, il ricorrente Rodi Giuseppe, ha maturato i 30 giorni quale Assistente Amministrativo, nel corso del 2020.

IV) Il ricorrente Rodi Giuseppe, in data 08.10.2020, quale Assistente Amministrativo, prendeva servizio presso l'I.C. di Alì Terme nonostante, telefonicamente, da personale scolastico, fu invitato a rifiutare altrimenti avrebbero trovato il modo di ridurre il punteggio. In data 06.11.2020, con decorrenza 07.11.2020, fu notificata la risoluzione del rapporto di lavoro poiché, la Dirigente Scolastica (Prof. Maria Elena Carbone), falsamente e sostituendosi ad altro soggetto legittimato, dichiarò di aver titolo a valutare il punteggio conseguito dal Rodi omettendo, in tal senso, il decreto di convalida del punteggio -quale CS e AA- per il triennio 2017-2020, alla stessa Carbone (n.q.), già notificato dall'I.C. di S. Margherita di Messina. Provvedimento reclamato e non riscontrato.

La Dirigente del Liceo Seguenza (Prof.ssa Letteria Leonardi) dichiarò la nullità assoluta e insanabile del provvedimento emesso dalla Dirigente Scolastica dell'I.C. di Alì Terme accusando, la stessa, di essersi sostituita, per il triennio 2017-2020, al Dirigente Scolastico legittimato per legge ovvero la stessa Prof.ssa Letteria Leonardi. Il designato Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Messina ha concluso indicando l'annullamento del provvedimento, da parte del competente ufficio, e l'imperizia posta in essere dalla Dirigente dell'I.C. di Alì Terme Prof.ssa Maria Elena Carbone. A seguito delle prefate deduzioni, prima della D.S. Leonardi e poi del signor P.M., il ricorrente Rodi Giuseppe, più volte, chiese all'USP di ripristinare il contratto di lavoro con il



disporre dell'erogazione delle retribuzioni e oneri aggiuntivi già maturati, in uno all'assegnazione del punteggio di Assistente Amministrativo (per la terza fascia) pari a punti 4,00 (punti 0,50 per otto mesi -da novembre 2020 a giugno 2021-). Tale rapporto di lavoro, quale AA, dà, inoltre, diritto all'ulteriore punteggio, quale CS, di complessivi punti 1,35 (0,15 mensile per 9 mesi). L'USP di Messina non ha evaso la richiesta arrecando un grave e irreparabile danno nei confronti del Rodi il quale avrebbe avuto, già da allora, la possibilità di essere usufruire di ulteriori incarichi, quale AA, e raggiungere la prima fascia.

Per quanto attiene il rapporto di lavoro quale Collaboratore Scolastico di Prima Fascia, instauratosi dal 17.09.2022 e sino al 30.06.2023, presso l'I.C. di Francavilla di Sicilia il ricorrente Rodi Giuseppe eccepì l'illegittima risoluzione anticipata, al 16.10.2022, posta in essere dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice, la quale ha pretesa la rinuncia all'incarico, da parte del Rodi, nonostante avesse chiesto di essere posto in aspettativa senza assegni (aspettativa non retribuita) in quanto dal 17.10.2022 aveva assunto un incarico superiore, quale DSGA, nello stesso ambito scolastico in Arezzo. Nonostante il Rodi avesse chiesto di essere posto in aspettativa, anche in ragione dell'articolo quattro della circolare operativa del MIM del 25 luglio 2022, ma la medesima D.S. Lo Giudice pretese la rinuncia al rapporto e, come emerge dall'area personale del Rodi, emerge che è stata dichiarata la risoluzione per passaggio ad altra Amministrazione. Cosa, questa, non veritiera in quanto il Rodi, apparteneva allo stesso Ministero dell'Istruzione. Ma, addirittura, a seguito della risoluzione anticipata del rapporto di DSGA (per fatti che sono in corso di accertamento giudiziario), al rientro, il Rodi, ove fosse stato posto in aspettativa, avrebbe potuto riprendere il servizio presso l'I.C. di Francavilla di Sicilia. Cosa che non gli è stato possibile e, per cui, ha perso complessivi punti 4,50 quale CS di Prima Fascia (0,50 al mese per 9 mesi) e punti 1,00 quale AA di Terza Fascia (0,10 per 10 mesi). Il provvedimento non risulta essere stato convalidato dall'USP di Messina atteso che, il ricorrente Rodi Giuseppe, dipendendo dal CSA dell'USP di Messina, non poteva essere revocato dalla Dirigente Scolastica dell'I.C. di Francavilla di Sicilia.

Al rientro da Arezzo, Il ricorrente Rodi Giuseppe, a seguito di nuova convocazione, in data 28.11.2022 prese servizio, quale CS, presso l'I.C. Mazzini-Gallo di Messina nonostante le resistenze telefoniche fraposte da personale scolastico. In data 20.12.2022, la D.S. dell'I.C. di Francavilla di Sicilia, Prof.ssa Lo Giudice Maria Rita, ha emesso Decreto di esclusione dalla possibilità di ricevere incarichi di lavoro nelle graduatorie ove è inserito il Rodi (All. 13) per un anno. Atto, questo, mai notificato al Rodi e, così facendo, vietando ogni diritto e facoltà di legge oltre ad omettere l'obbligo di notifica all'interessato. Il prefato Decreto, emesso dalla D.S. Lo Giudice, diversamente è stato notificato alla D.S. dell'I.C. Mazzini-Gallo (Prof.ssa Erica Marano) e, questa ultima, a mezzo email ha notificato, al ricorrente Rodi Giuseppe, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (All. 14) in uno alla copia del Decreto della Lo Giudice. Addirittura la D.S. della Mazzini-Gallo, pur non rientrando nei suoi poteri e con carenza di legittimazione e titolarità, sostituendosi all'USP di Messina (attesa che la competenza dei CS di Prima Fascia è del CSA dell'USP di Messina e, ciò, non può essere disconosciuto, per motivi professionali, dalla D.S. Erica Marano), integrando il

provvedimento di esclusione a due anni. Entrambi i provvedimenti sono illegittimi poiché emessi da soggetti inferiori e non legittimati a confronto dell'organismo superiore (CSA dell'USP di Messina) cui apparteneva il ricorrente Rodi. Vedesi ad esempio, l'impugnato provvedimento di esclusione (All. 1) emesso dall'USP di Messina. I due provvedimenti non risultano essere stati convalidati dall'USP di Messina e, i relativi reclami azionati dal Rodi, non sono stati evasi entro i termini di cui al D.Lgs. 165/2001 e, pertanto sono decaduti da ogni validità ed efficacia. Ma, addirittura, col Decreto sanzionatorio, emesso dalla D.S. di Francavilla di Sicilia, la D.S., oltre a sostituirsi ad un terzo soggetto legittimato, dichiarò falsamente che il Rodi aveva abbandonato il servizio quando, la stesa D.S. Lo Giudice, era consapevole dell'originario passaggio (come indicato al sistema in un primo momento) a mansioni superiori ed aveva preteso la rinuncia al contratto (modificando, al sistema, con il passaggio ad altra amministrazione) nonostante le ripetute richieste di aspettativa non retribuita formulata dal Rodi. Non viene indicato l'ulteriore punteggio in quanto già indicato per quanto attiene il rapporto con l'I.C. di Francavilla di Sicilia. In sub-ordine, ove non applicato il precedente punteggio, al Rodi, devono attribuirsi complessivi punti 4,50 (punti 0,5 per 9 mesi) quale CS e punti complessivi 0,70 (punto 0,10 per 7 mesi).

La illegittimità dei provvedimenti emessi dalla D.S. di Alì Terme, nonché dai D.S. dell'I.C. di Francavilla di Sicilia e dell'I.C. Mazzini-Gallo di Messina, nonché la mancata ratifiche dei prefati provvedimenti da parte dell'USP, hanno ingenerato, al ricorrente Rodi Giuseppe, un grave e irreparabile danno atteso che, l'attribuzione di detti punteggi, avrebbe consentito l'immissione in ruolo quale CS di Prima Fascia già da due anni scolastici addietro (2022-2023 e 2023-2024) ed avrebbe, altresì, consentito l'accesso a contratti annuali quale Assistente Amministrativo, da oltre tre anni, passando in prima fascia, e per il punteggio acquisito e per le patologie invalidanti avrebbe avuto diritto all'immissione in ruolo. I provvedimenti a carattere disciplinare emessi dalla D.S. dell'I.C. di Alì Terme, dalla D.S. dell'I.C. Francavilla di Sicilia e dalla D.S. dell'I.C. Mazzini-Gallo, essendo stati regolarmente impugnati e reclamati, per effetto di quanto dagli art. 55 a art. 55 octies del D. Lgs. 165/2001, sono decaduti dalla validità ed efficacia.

A quanto precede si aggiunge che, pur previsto dai relativi bandi di Prima e Terza Fascia, nonostante il Rodi avesse autocertificato di essere coordinatore territoriale del Sindacato ASSET SCUOLA da quattro anni (ad oggi) ovvero da oltre tre anni alla data di presentazione della domanda di aggiornamento del punteggio di Prima e Terza Fascia, l'USP di Messina, relativamente alla Prima Fascia, ha omesso di applicare il relativo punteggio che, quantomeno, ammonta a complessivi punti 1,80 (pari a punti 0,05 al mese per 36 mesi) oltre alle ulteriori mensilità ad oggi maturate.

#### **PROSPETTO DEI PUNTEGGI SPETTANTI AL RODI:**

ISTITUTO SCOL.	PERIODO DI RIFERIMENTO	PUNTI	AA
PUNTI CS			
I.C. ALI' TERME	DAL 07.11.2020 AL 30.06.2025	4,00	1,05
I.C. FRANCAVILLA DI SICILIA	DAL 17.10.2022 AL 30.06.2023	0,90	4,50
COORD. SINDACATO	42 MESI X 0,05 AL 30.05.2024	2,10	2,10

## ISTANZA CAUTELARE

***Nell'odierno ricorso sussistono entrambi i presupposti per l'invocata istanza cautelare.1) sul fumus boni iuris*** Il ricorrente Rodi Giuseppe, quale componente della Prima Fascia, e pertanto con le precedenze di legge a confronto dei componenti di terza fascia, oltre alle precedenze perché titolare di L. 104/92 e L. 68/99, considerando che all'emissione del Decreto di Depennamento non è seguita l'esclusione dalla relativa graduatoria di Prima Fascia, è stato convocato da più scuola al fine di conoscere la disponibilità all'assunzione del rapporto di lavoro sino al 30.06.2025. Lo stesso Rodi, per correttezza che lo ha sempre contraddistinto, ha accettato adducendo che ha impugnato i due Decreti di Depennamento, rispettivamente di prima (reclamato e impugnato in data 19.09.2024) e terza fascia (reclamato e impugnato in data 10.09.2024 e come integrato in data 21.09.2024), e nessun riscontro è stato dato. Ha, altresì, aggiunto che i Dirigenti Scolastici hanno piena autonomia nell'assegnare l'incarico annuale anche con eventuale riserva sino all'esito del pendente procedimento penale. Si immagina che, i Dirigenti Scolastici, per non venire meno alle disposizioni dell'USP di Messina, nonostante la propria autonomia, non hanno fornito alcun riscontro, al Rodi, ed hanno assunto altri soggetti dei quali non si conosce l'identità. Il Rodi, inoltre, quale Assistente Tecnico di Terza Fascia, avrebbe avuto la possibilità di essere nominato Assistente Tecnico presso più istituti scolastici e, in ultimo, presso l'I.I.S.S. "S. Pugliatti" di Taormina ove, recentemente, è stato nominato un Assistente Tecnico codice settoriale AR02. Incarico che, per le prefate precedenze avrebbe assunto il ricorrente Rodi Giuseppe. Il fumus boni iuris, oltre alla mancata percezione della retribuzione e oneri accessori, non consente l'acquisizione del punteggio valido per le qualifiche Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico. Inoltre, a seguito della mancata attribuzione dei punteggi derivanti dalle irregolari risoluzioni anticipate dei rapporti di lavoro, annullati (vedesi I.C. Alì Terme) e non ratificati (vedesi I.C. Francavilla di Sicilia e I.C. Mazzini-Gallo), il Rodi ha conseguito un grave e irreparabile danno conseguente dalla mancata immissione in ruolo sin dall'anno scolastico 2022-2023 quale C.S. e dalla impossibilità di usufruire di rapporti di lavoro annuali quale Assistente Amministrativo. Il tutto in uno al mancato avanzamento nella carriera lavorativa. Il ricorrente Rodi Giuseppe, pur avendo dato la disponibilità a nuovi incarichi annuali fino al 30.06.2025, come dagli allegati dal 19 al 24, non ha avuto la possibilità di stipulare il relativo contratto di lavoro pur essendo in posizione utile (in parte quale primo destinatario) e, quindi, ne ha subito un ulteriore danno sul profilo retributivo e sostentamento della propria famiglia e sull'avanzamento della carriera professionale.***2) e sul periculum in mora*** Il ricorrente Rodi Giuseppe è coniugato con famiglia a carico pertanto, nelle more del giudizio, non potrebbe far fronte alle quotidiane esigenze di vita atteso la mancanza di provvidenze economiche. A ciò si aggiunge che, in relazione alla graduatoria di terza fascia, anche in ragione del consistente punteggio, il ricorrente Rodi Giuseppe, con il Decreto di Esclusione, viene interdetto per tre anni (durata di validità delle graduatorie) e, pertanto, non potrà assumere mansioni superiori con

conseguente impossibilità di usufruire delle maggiori retribuzioni. Il tutto con grave danno e disagio economico patrimoniale, mancate retribuzioni, per il più ampio periodo di ben tre anni. Il danno è ulteriormente in ragione dell'età, 59 anni, per cui potrebbe riprendere ad essere inserito soltanto nel 2027 ovvero a 62 anni sempre che le condizioni di salute glielo permetteranno. Inoltre, a seguito della mancata attribuzione dei punteggi derivanti dalle irregolari risoluzioni anticipate dei rapporti di lavoro, annullati (vedesi I.C. Alì Terme) e non ratificati (vedesi I.C. Francavilla di Sicilia e I.C. Mazzini-Gallo), il Rodi ha conseguito un grave e irreparabile danno conseguente dalla mancata immissione in ruolo sin dall'anno scolastico 2022-2023 quale C.S. e dalla impossibilità di usufruire di rapporti di lavoro annuali quale Assistente Amministrativo. Il tutto in uno al mancato avanzamento nella carriera lavorativa. Ciò ha comportato il grave e irreparabile danno per la mancata ricezione della maggiore retribuzione, e oneri accessori, spettanti a chi immesso in ruolo che, nel contempo, avrebbe consentito un migliore profilo economico per il ricorrente Rodi Giuseppe ed il suo nucleo familiare. Il ricorrente Rodi Giuseppe, pur avendo dato la disponibilità a nuovi incarichi annuali fino al 30.06.2025, come dagli allegati dal 19 al 24, non ha avuto la possibilità di stipulare il relativo contratto di lavoro pur essendo in posizione utile (in parte quale primo destinatario) e, quindi, ne ha subito un ulteriore danno sul profilo retributivo e sostentamento della propria famiglia

Tutto ciò esposto il ricorrente Sig. Rodi Giuseppe, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato in via cautelare, considerato il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora* Voglia il Giudice adito :

**a)** Ordinare e disporre l'inclusione, sin dalla originaria domanda del 26.05.2024, del ricorrente Rodi Giuseppe, nella graduatoria di Prima Fascia, anche denominata ATA 24mesi, per le qualifiche di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo;

**b)** Ordinare e disporre, il ripristino del contratto di lavoro quale CS, decorrente dal 12.09.2024 sino al 30.06.2025, presso l'I.C. di Giardini Naxos;

**c)** Ordinare e disporre, per effetto del diritto ai posti di riserva, la conversione del contratto, di cui al precedente punto, da tempo determinato a tempo indeterminato;

**d)** Ordinare e disporre la corresponsione delle retribuzioni, e oneri accessori, maturati e non goduti relativamente al contratto di lavoro con l'I.C. di Giardini Naxos dal 17.09.2024 e sino all'effettiva presa di servizio;

**e)** Disporre e ordinare che, in relazione alla graduatoria Assistente Amministrativo di Prima Fascia, oltre all'inclusione in uno all'applicazione del punteggio e posizione in graduatoria, in favore del ricorrente venga disposto l'immissione in ruolo e l'assegnazione presso una istituzione scolastica più vicina in virtù delle titolarità di cui all'art. 21 della L. 104/92 e L. 68/99;

**f)** Ordinare e disporre l'inclusione, sin dalla originaria domanda del 20.06.2024, nella graduatoria di terza fascia per le qualifiche di Assistente Amministrativo (in sigla AA) e Assistente Tecnico (in sigla AT), con il relativo punteggio definitivamente assegnato di punti 23,75 per Assistente Amministrativo e punti 16,95 per

Assistente Tecnico, in uno al maggiore punteggio spettante, e non attribuito (qui specificato), a causa delle irregolari risoluzioni contrattuali, previa la sospensione del decreto di depennamento dalla terza fascia

**g)** Ordinare e disporre che, per l'effetto di quanto precede, il Rodi possa accedere ai contratti a tempo determinato annuale (al 30.06.2025 o al 31.08.2025), per il profilo di Assistente Amministrativo o di Assistente Tecnico anche previo revoca dei contratti stipulati con altri soggetti. Il tutto in uno alla corresponsione delle retribuzioni, e oneri accessori, maturate e maturande sino all'instaurazione del rapporto di lavoro;

**h)** Ordinare e disporre di inserire, il ricorrente Rodi Giuseppe, avendo maturato 30 giorni di servizio quale Assistente Amministrativo, nella graduatoria di seconda fascia nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge disponendo e ordinando, altresì, per il profilo di Assistente Amministrativo, di assegnare la nomina e incarico, con contratto annuale (al 30.06.2025 o al 31.08.2025) in relazione a nomine e contratti conferiti a terzi soggetti di seconda fascia o di terza fascia. Il tutto in uno alla corresponsione delle retribuzioni, e oneri accessori, maturate e maturande sino all'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro;

**i)** Con condanna dei convenuti al pagamento di spese e compensi

Voglia l'Ill.mo Giudice adito nel merito previo disapplicazione dell'atto amministrativo, statuire:

**1)** Ordinare e disporre l'inclusione, sin dalla originaria domanda del 26.05.2024, del ricorrente Rodi Giuseppe, nella graduatoria di Prima Fascia, anche denominata ATA 24mesi, per le qualifiche di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo;

**2)** Ordinare e disporre, il ripristino del contratto di lavoro quale CS, decorrente dal 12.09.2024 sino al 30.06.2025, presso l'I.C. di Giardini Naxos e, per effetto del diritto ai posti di riserva, disporre e ordinare la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Conseguentemente ordinare e disporre la corresponsione delle retribuzioni, e oneri accessori, maturati e non goduti relativamente al contratto di lavoro con l'I.C. di Giardini Naxos dal 17.09.2024 e sino all'effettiva presa di servizio;

**3)** Disporre e ordinare che, in relazione alla graduatoria Assistente Amministrativo di Prima Fascia, oltre all'inclusione in uno all'applicazione del punteggio e posizione in graduatoria, nonché previa l'attribuzione dei posti di riserva e/o le agevolazioni di cui all'art. 21 della L. 104/92, in favore del ricorrente Rodi Giuseppe venga disposto l'immissione in ruolo e l'assegnazione presso una istituzione scolastica più vicina (Giardini Naxos o Taormina);

**4)** Ordinare e disporre l'inclusione, sin dalla originaria domanda del 20.06.2024, nella graduatoria di terza fascia per le qualifiche di Assistente Amministrativo (in sigla AA) e Assistente Tecnico (in sigla AT), con il relativo punteggio definitivamente assegnato di punti 23,75 per Assistente Amministrativo e punti 16,95 per Assistente Tecnico, in uno al maggiore punteggio spettante, e non attribuito (qui specificato), a causa delle irregolari risoluzioni contrattuali, previa la disapplicazione/annullamento del decreto di depennamento dalla terza fascia;

.....

5) Ordinare e disporre che, per l'effetto di quanto precede, i uno alle precedenze per posti di riserva o art. 21 L. 104/92, il Rodi possa accedere ai contratti a tempo determinato annuale (al 30.06.2025 o al 31.08.2025), per il profilo di Assistente Amministrativo o di Assistente Tecnico anche previo revoca dei contratti stipulati con altri soggetti. Il tutto in uno alla corresponsione delle retribuzioni, e oneri accessori, maturate e maturande sino all'instaurazione del rapporto di lavoro;

6) Ordinare e disporre di inserire, il ricorrente Rodi Giuseppe, avendo maturato 30 giorni di servizio quale Assistente Amministrativo, nella graduatoria di seconda fascia nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge disponendo e ordinando, altresì, per il profilo di Assistente Amministrativo, di assegnare la nomina e incarico, con contratto annuale (al 30.06.2025 o al 31.08.2025), in relazione a nomine e contratti conferiti a terzi soggetti di seconda fascia o di terza fascia. Il tutto in uno alla corresponsione delle retribuzioni, e oneri accessori, maturate e maturande sino all'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro;

7) Con condanna dei convenuti al pagamento di spese e compensi;

.....

*Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è di valore inferiore ad € 50.000,00 e ricade in materia di lavoro e che il ricorrente è esente dal contributo unificato come da dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta agli atti.*

## **ATTI ALLEGATI**

- All. 1 Decreto di Depennamento/esclusione dalla graduatoria di Prima Fascia quale CS;
- All. 2 Decreto di Depennamento/Esclusione dalla graduatoria concorsuale di Terza Fascia quale AA e AT;
- All. 3 Frontespizio Domanda aggiornamento/inclusione in Prima Fascia quale CS e AA;
- All. 4 Prospetto (dall'area personale) inclusione AA e CS in Prima Fascia
- All. 5 Punteggio di Prima Fascia quale CS;
- All. 6 PEC comunicazione iscrizione al collocamento mirato;
- All. 7 Decreto convalida punteggio Terza Fascia triennio 2021-2024;
- All. 8 Frontespizio domanda aggiornamento Terza Fascia;
- All. 8 Punteggio Terza Fascia qualifiche AA e AT;
- All. 10 Richiesta, a mezzo PEC, del 29.08.2024 formulata dal Rodi;
- All. 11 Istanza Rodi Giuseppe ;
- All. 12 Riscontro USP con designazione sede;
- All. 13 Decreto emesso dalla D.S. dell'I.C. di Francavilla di Sicilia Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice;
- All. 14 Decreto risoluzione contratto emesso dalla D.S. dell'I.C. Mazzini-Gallo Prof.ssa Erica Mariano;
- All. 15 Attestazione iscrizione al Collocamento Mirato presso il CPI di Messina;
- All. 16 Verbale Handicap di cui alla L. 104/92 a nome Rodi Giuseppe;
- All. 17 Verbale Handicap di invalidità civile a nome Rodi Giuseppe;
- All. 18 Verbale Handicap di cui alla L. 68/99 a nome Rodi Giuseppe;

- All. 19 Accettazione convocazione all'I.S. Basile-La Farina di Messina con contratto sino al 30.06.2025;
- All. 20 Accettazione convocazione all'I.C. Ugo Foscolo di Messina con contratto sino al 30.06.2025;
- All. 21 Accettazione convocazione all'I.C. Tremestieri di Messina con contratto sino al 30.06.2025;
- All. 22 Accettazione convocazione all'I.C. Pascoli-Crispi di Messina con contratto sino al 30.06.2025;
- All. 23 Accettazione convocazione all'I.C. R. Livatino di Roccalumera (ME) con contratto sino al 30.06.2025;
- All. 24 Accettazione convocazione all'I.S. S. Pugliatti di Taormina (ME) con contratto sino al 30.06.2025;
- All. 25 Reclamo del 11.09.2024 avverso al Decreto di esclusione dalla Terza Fascia per il profilo di AA e AT;
- All. 26 Integrazione reclamo del 21.09.2024 e di cui al precedente allegato 25;
- All. 27 Nota USP di Messina del 06.11.2019;
- All. 28 Rettifica autocertificazione, carichi pendenti, inviata all'USP di Messina del 10.09.2024;

Messina 13 novembre 2024

Avv. ANTONIO BARBIERO